
*Vent'anni dopo. Gli itinerari giudiziari
alla ricerca della verità sulla strage.
La pista Buzzi, l'istruttoria sul Mar di Fumagalli,
i dubbi sulla destra milanese.
Il peso delle domande rimaste irrisolte.*

La sanzione della memoria

di Pier Giorgio Vittorini

Ho l'impressione di vivere una contingenza con forti vocazioni al semplicismo, dove ormai il modesto impegno di uno sguardo saprebbe distinguere gli innocenti dai colpevoli. E mi pare che questa sia imperdonabile presunzione di chi - e lo ripeto a me agnostico - dimentica che in tutte le rivelazioni solo al Dio viene concessa la facoltà di una simile selezione, ma dopo l'esperimento di un giudizio, certo universale e non per questo sommario.

Dico, allora, di un luogo definito nel tempo e nello spazio: il 28 marzo 1974 in piazza della Loggia, sul lato più breve del suo perimetro interno, dove cadde una delle vittime. Impossibile non ricordarla, neppure per coloro che non la videro di persona, perché i suoi poveri resti vennero fissati nella memoria collettiva da una fotografia celeberrima, raffigurante anche il fratello che piangeva.

E mi interrogo, per non disturbare altri con la "veterocultura" del dubbio, se quel momento e quel luogo non contengano per me un giudizio di definitività assoluta, un'irrevocabile sentenza di ergastolo nella quale vennero da allora rinserrate la mia memoria e la mia storia civile. Lì, in quel luogo ed in quel tempo, si compose il percorso di quella vittima, sconosciuta ai più, così come alla mia coscienza si impose la catena di un vincolo indissolubile di compassione. Sul selciato la celebrazione del rito indusse poi a intarsiare il riquadro rosso di una pietra, senza nome e con la sola indicazione della data.

Osservai che per qualche mese i passanti evitarono di calpestare quel granito e congetturai che quel rispetto rispondesse nei gesti ad una pudica preghiera.

Nel frattempo le indagini per individuare gli autori materiali ed i mandanti della strage si scontravano con le naturali difficoltà di una simile impresa. La storia nazionale annoverava più di un crimine di tali caratteristiche ed altri si apprestava ad includere nell'elenco. Ma, salvo casi clamorosi (con-

fessati per aberrazione soggettiva o estremismo ideologico), sempre gli autori di simili imprese erano riusciti a defilarsi: per la natura stessa del reato, all'evidenza subdola, vile, clandestinamente determinata a colpire gli inermi ed a lucrare più sul terrore diffuso che sui singoli lutti. Come immaginare di cogliere un terrorista in flagranza? Chi poteva testimoniare di averlo visto con la "bomba" fra le mani? Dove individuare le disponibilità a rompere pregresse solidarietà omertose o anche solo contiguità politiche?

Eppure si attese "il miracolo" di una rapida scoperta dei responsabili, forse immaginandoli troppo diversi dai buoni cittadini per confondersi con essi. I più pretesero un esito sollecito e positivo delle indagini in sintonia con partigiane confessioni di fede politica, la cui insindacabile fondatezza induceva equivalenti certezze in ordine alla individuazione delle responsabilità penali. Altri, infine, anticiparono con cinismo che andava disconosciuto qualsiasi risultato, perché comunque fuorviato da inconfessabili deviazioni e depistaggi istituzionali.

* * *

Un primo procedimento penale venne istruito a carico di "Ermanno Buzzi ed altri", imputati che costituivano un'eccentrica commistione di ragazzi per bene con simpatie "nostalgiche" e di equivoci sottoproletari politicamente insondabili per endemica vocazione alla superficialità.

L'istruttoria era partita da un circoscritto campo di indagine sulle tracce degli autori di attentati dinamitardi realizzati in quegli anni in città. Elemento orientativo al riguardo fu Silvio Ferrari, saltato in aria sulla propria motoretta pochi giorni prima della strage, mentre si accingeva a collocare un ordigno esplosivo nel centro storico. Peraltro sulla via di quella ipotesi gli inquirenti accertarono pesanti responsabilità "bresciane", circa episodi terroristici verificatisi nei primi anni '70 (attentato alla sede del Psi, ai supermercati Sma, coinvolgimenti nella trama del Mar di Carlo Fumagalli, ecc.).

Le investigazioni si estesero quindi a Buzzi ed ai suoi accoliti, ed i criteri con cui furono attuate divennero motivo di grave censura. Si disse che furono indagini dure, condotte secondo i canoni inquisitori più stretti, con pressioni sui testimoni e uso intimidatorio della carcerazione preventiva. Le conseguenti roventi polemiche avvelenarono i rapporti fra magistrati della Procura e dell'Ufficio Istruzione, difensori degli imputati e delle parti civili. Queste ultime si lacerarono senza rimedio: alcune ritenevano doversi privilegiare indagini, a suo tempo trascurate, sull'ambiente eversivo della destra milanese; altre, più radicalmente, protestavano l'innocenza di Buzzi, contestando ogni contraria convinzione, mentre un gruppo più sparuto, appoggiava il lavoro degli inquirenti.

Si criticò, allora, l'oggettiva incapacità di collegare l'inchiesta bresciana ad altre vicende nazionali, che pure avevano coinvolto esponenti della destra eversiva. Certo mancarono i riscontri o, secondo altra opinione, si incappò in depistaggi. Sorprende, comunque, considerare oggi come l'istruttoria sul Movimento Armato Rivoluzionario (Mar) di Carlo Fumagalli e sulla morte di Giancarlo Esposti a Pian di Rascino percorsero itinerari processuali separati rispetto a quello della strage del 28 maggio. Solo anni dopo, nel corso del procedimento bis a carico di Cesare Ferri si apprezzarono omertà, connivenze, complicità determinanti per quella debole comprensione del quadro

generale.

Il 2 agosto 1979 la Corte d'Assise di Brescia sentenziò:

- a) la condanna di Fernando Ferrari per i reati di detenzione di esplosivo, porto di esplosivo, omicidio colposo in danno di Silvio Ferrari;
- b) la condanna di Marco De Amici e Pierluigi Pagliai per il reato di detenzione e porto di armi ed esplosivo;
- c) la condanna di Ermanno Buzzi e Angelino Papa per il reato di strage e detenzione e porto di esplosivo.

Con la stessa sentenza la Corte d'Assise ordinò la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Brescia, perché procedesse nei confronti di Ugo Bonati in ordine al reato di strage, ravvisando la necessità di ulteriori indagini sul «teste chiave del processo» che non aveva assunto la qualità di imputato, pur avendo presenziato, secondo le sue stesse parole, ai momenti cruciali della preparazione dell'attentato e pur avendo coscientemente aiutato Buzzi a predisporre un alibi per la mattina del 28 maggio.

Questa nuova indagine costituì un'ulteriore sconfessione dell'originaria impostazione accusatoria. Con sentenza del Giudice istruttore di Brescia del 12 dicembre 1980, si dichiarò non doversi procedere contro Bonati per non avere egli commesso il fatto, dopo aver accertato che la testimonianza da lui resa nel processo era del tutto falsa, cosicché parimenti immaginari dovevano considerarsi i fatti da lui narrati e posti a base della sentenza di condanna contro Buzzi.

* * *

Prima della celebrazione del dibattimento in grado d'appello, il 13 aprile 1981 Ermanno Buzzi venne assassinato nel carcere speciale di Alessandria, strangolato da Mario Tuti e Pierluigi Concutelli, personalità di spicco della destra più radicale ed eversiva.

Da qualche tempo egli aveva lasciato intendere di conoscere sulla strage molto più di quanto ammesso fino ad allora, alimentando l'aspettativa di rivelazioni clamorose. La sua morte contribuì a connotare di ulteriori dietrologismi le polemiche che avevano diviso la città ed i proganisti del processo. Immaginarono alcuni che egli fosse stato assassinato affinché non parlasse e che quindi il suo coinvolgimento nella strage andasse ben al di là di quanto già emerso. Sostennero altri che era stato inutilmente eseguito da due fanatici, erroneamente convinti della sua connivenza con i servizi di sicurezza e, in quanto tale, disponibile a calunniare chiunque. Si enuclearono due inconciliabili partiti: quello per cui Buzzi era un «cadavere da processare», dovendosene indagare e rivalutarne ruoli e responsabilità; ed un secondo, per il quale egli era ormai un «cadavere da assolvere», atteso che con la sua morte si era tentato di accreditare l'evanescenza del personaggio e della sua responsabilità penale.

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia con sentenza 2 marzo 1982 assolse tutti gli imputati.

La Corte di Cassazione su ricorso del Procuratore generale con sentenza 30 novembre 1983 rinviò alla Corte d'Assise d'Appello di Venezia gli imputati Fernando Ferrari, Angelino Papa, Raffaele Papa e Marco De Amici perché venissero giudicati in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di esplosivo, omicidio in danno di Silvio Ferrari e strage.

All'esito del giudizio di rinvio la Corte d'Assise d'Appello di Venezia dichiarò Fernando Ferrari colpevole dei reati di detenzione di porto e trasporto in luogo pubblico di esplosivo, condannandolo alla pena di anni 6 di reclusione e L. 4.000.000 di multa; lo assolse insieme ad Angelino Papa e Marco De Amici dagli altri reati per insufficienza di prove.

La sentenza venne confermata in Cassazione.

Erano ormai trascorsi molti anni ed il peso di domande irrisolte infastidiva più l'ufficialità che la quotidianità del vivere civile.

«La memoria serve per dimenticare» aveva scritto uno straordinario poeta. Sempre più spesso mi accadeva di osservare le tracce di calpestio su quel rosso riquadro di granito al limitare del perimetro pedonale interno della piazza. Ed avvertivo che la frequenza di quei passaggi acuiva la solitudine della mia condizione: nell'ergastolo della mia condanna di testimone era come il diradarsi delle visite di un parente o di un amico.

* * *

Ma l'attività giudiziaria non si era fermata.

Una sorta di ripensamento di tutte le vicende eversive degli anni Settanta ed il contributo di plurime Procure della Repubblica consentirono di argomentare una tesi accusatoria nei confronti di alcuni imputati, a vario titolo "esponenti" della destra milanese e già in passato interessati da inchieste su svariati fenomeni di criminalità politica.

Fondamentali si rivelarono i contributi di alcuni "pentiti" che, in prima persona o dall'ambiente carcerario, avevano conosciuto e mutuato circostanze fino ad allora ignote agli inquirenti.

Nel procedimento a carico di Cesare Ferri, Sergio Latini, Alessandro Stepanoff per i delitti di detenzione, porto di esplosivo e di attentato alla sicurezza dello Stato commesso con fatto diretto a portare strage in Piazza della Loggia, la Corte di Assise di Brescia con sentenza 23 maggio 1987 assolse per insufficienza di prove tutti gli imputati e, in particolare, Stepanoff dal delitto di falsa testimonianza, precisando però quanto segue.

«In conclusione le risultanze del dibattimento hanno sostanzialmente confermato e consolidato il quadro accusatorio che indica in Cesare Ferri uno degli autori della strage di Piazza della Loggia ed in Alessandro Stepanoff il testimone falso che procurò a Ferri l'alibi per le ore precedenti la strage. Queste risultanze però, pur apparendo nella loro globalità e razionalità fortemente convincenti, tanto da portare al più alto livello il convincimento dei giudici circa la responsabilità dei due imputati, non riescono a fugare quelle angosciose ombre di dubbio che sono rimaste proprio su alcuni punti più significativi del quadro».

Non si poteva chiedere al magistrato di operare secondo i criteri scientifici dello storico, né era motivabile una sentenza di condanna con argomentazioni proprie dell'indagine storiografica. Ma certo questo secondo lavoro dei giudici bresciani ebbe il pregio di evidenziare, per la prima volta, la trama di una volontà eversiva nazionale nella quale anche Brescia si collocava e non solo come città martire, ma essa stessa protagonista di pulsioni sovversive.

La Corte d'Assise d'Appello di Brescia consentenza 19 marzo 1989 assolse Cesare Ferri, Sergio Latini e Alessandro Stepanoff dai reati loro ri-

spettivamente ascritti per non aver commesso il fatto.

La Cassazione ritenne improcedibile il ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica.

* * *

La storia giudiziaria registra anche il processo celebrato in Milano a carico del Pubblico Ministero e del Giudice Istruttore nel primo procedimento, quello, per intenderci, a carico di Buzzi e degli altri bresciani. Dovettero rispondere di calunnia in danno dei propri indagati, con l'accusa di avere indotto taluno fra costoro ad incolpare falsamente altri del reato di strage.

Furono assolti con formula ampia.

* * *

In questi giorni, mentre annoto questi appunti, altri magistrati indagano sulla scia delle dichiarazioni di una donna che sostiene di conoscere e di sapere. Vedremo.

* * *

Nel frattempo, chi imparò a giocarvi da bambino passeggia sull'area di granito rosato della mia prigionia: quell'ormai ristrettissimo riquadro che definisce la pochezza della mia testimonianza. Me ne sono fatto una ragione, anche se non riesco a convincermi che sia giusto così.

Certo posso ammettere che non aver «scoperto» i colpevoli di quel gesto scellerato contribuisce non poco ad annebbiare le ragioni del ricordo. Magari la retorica utilizzata negli anni trascorsi per sopperire «all'inefficienza investigativa» può aver nuociuto più di quanto si temesse.

Tuttavia mi domando se il fondamento di un sentimento, anche solo quello della memoria, possa essere ottuso dal risultato di uno o di più procedimenti penali. Se, per dirla tutta, avrebbe conservato un di più nella coscienza la condanna di taluno o se le radici dell'offesa non permangono al di là dell'individuazione dei responsabili. E mi rispondo che non sta lì la causa dell'elisione della memoria. Conosciamo gli autori dello spaventoso eccidio di sei milioni di Ebrei e, tuttavia, a cinquant'anni di distanza, tentiamo egualmente di cancellarne la testimonianza, spingendoci fino alla riscrittura della storia, perché finga di ignorare l'accaduto. Mi sorprendo a rallegrarmi, allora, e non considero infima la mia condizione: questi pochi morti del 28 maggio 1974, a vent'anni dalla loro scomparsa, ancora condannano alcuni alla sanzione del ricordo.